

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Intervengo per annunciare la mia astensione su questo emendamento ed anche per rispondere ad alcune osservazioni di alcuni colleghi. Si dice che il parlamentare non può avere condotte che possano determinare conseguenze negative rispetto ad altri cittadini, il che è, oltre che moralmente, giuridicamente errato. Voglio ricordare che, se il parlamentare ha alcune prerogative, a quel punto è assolutamente normale e giuridicamente corretto che possa determinare effetti negativi rispetto a comportamenti illeciti. Ricordo, a mo' di esempio, e concludo, che non è un caso che in numerose norme del codice penale sono previste aggravanti specifiche per il pubblico ufficiale. Quindi, non credo assolutamente che sia giuridicamente scorretto che possano esservi aggravanti per il parlamentare che abbia condotte illecite rispetto ad altri cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.46, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	20
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	11
<i>Hanno votato no</i> .	319).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.45, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	332
<i>Votanti</i>	317
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	159
<i>Hanno votato sì</i>	4
<i>Hanno votato no</i> .	313).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.47, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	19
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	12
<i>Hanno votato no</i> .	317).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.48, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	343
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	23
<i>Hanno votato no</i> .	309).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.53, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	335
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	30
<i>Hanno votato no</i> .	299).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.62, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	26
<i>Hanno votato no</i> .	303).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.52, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	329
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	27
<i>Hanno votato no</i> .	302).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.54, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	337
<i>Votanti</i>	315
<i>Astenuti</i>	22
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	28
<i>Hanno votato no</i> .	287).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.51, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	336
<i>Votanti</i>	320
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i>	20
<i>Hanno votato no</i> .	300).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saraceni 1.82.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Richiamerei l'attenzione dei colleghi su questo emendamento, perché non vorrei prestarmi a speculazioni antiparlamentari di stampo qualunquista, demagogico, populista, giustizialista e chi più ne ha più ne metta. La presumibile bocciatura di questo emendamento potrebbe essere spesa da questo tipo di propaganda come una approvazione da parte del Parlamento di una tutela del parlamentare anche quando commette peculato, malversazione, concussione e corruzione. Io ritirerei l'emendamento, sempre che — e non sarebbe cosa vana — ci fosse un unanime consenso, il che varrebbe per i lavori preparatori, sul fatto che questi tipi di reati non possano mai essere coperti dalla insindacabilità. A me sembrerebbe ovvio, ma ho

scritto l'emendamento per, come dire, snidare il dibattito. Se dal dibattito, con opportune dichiarazioni, emergesse che è pacifico che l'articolo 68 non può coprire simili nefandi reati, sarei pronto a ritirare l'emendamento, per evitare la speculazione di cui parlavo.

PRESIDENTE. È un po' ardito ritenere un reato d'opinione la malversazione!

LUIGI SARACENI. Ricordo che vi è un precedente di questa Camera in cui si è affermato che l'articolo 68 copriva un'accusa — quanto mai infondata, secondo me — di corruzione. C'è un precedente di questa Camera.

Non sono fantasie le mie, Presidente!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. È precedente alla riforma dell'articolo 68!

LUIGI SARACENI. No, è di circa un anno fa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, come sull'emendamento Dalla Chiesa 1.54, che è stato già votato, il nostro gruppo si asterrà nella votazione dell'emendamento Saraceni 1.82, proprio per non prestare il fianco alla critica che sistematicamente concussione e corruzione, oltre che peculato e malversazione, non vengano neanche presi in considerazione, quando invece, rispetto alla cosiddetta società civile, sono molto importanti. Di conseguenza, proprio per non dare adito all'ipotesi che vogliamo coprire i parlamentari con altre guarentigie e soprattutto perché questi reati non vengano considerati nell'ambito dell'insindacabilità del comportamento del parlamentare, ci asterremo nella votazione dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà. La invito a tenere conto dei tempi.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente; capisco le intenzioni dell'onorevole Saraceni, ma devo osservare che dell'emendamento non vi è alcun bisogno, perché la legge del 1993 di riforma costituzionale dell'articolo 68 ha già escluso di per sé queste ipotesi, cui non possiamo certamente riportarci. Quindi, si può fare qualsiasi demagogia, ma sarebbe davvero fine a se stessa: è dunque inutile introdurre elementi che porterebbero addirittura al sospetto che si voglia qui riformulare l'articolo 68. Pregherei quindi l'onorevole Saraceni di ritirare il suo emendamento 1.82, che in questo ambito non ha molto senso.

LUIGI SARACENI. Posso ritirarlo dopo aver ascoltato l'Assemblea!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, come lei ha correttamente osservato, se l'emendamento Saraceni 1.82 viene letto nella sua definizione stipulativa, non vi è dubbio che il minimo che possiamo fare è invitare il presentatore a ritirarlo, perché, chiaramente, reati come quelli indicati nell'emendamento non rientrano sicuramente nel novero dei reati di opinione. Il collega, però, ha promosso un dibattito, che si è svolto proprio in quest'aula, a proposito di fatti di corruzione, malversazione, peculato avvenuti a valle di atti parlamentari...

LUIGI SARACENI. Non è così!

CARMELO CARRARA. Nel caso di specie, credo che il collega si riferisse all'onorevole Cirino Pomicino nella sua qualità di ministro e di presidente della Commissione bilancio per opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. Non vi è dubbio che la risposta, anche in questo caso, debba essere negativa, perché credo che il collega sollevi un problema che è collegato teleologicamente a fatti di corruzione che potrebbero av-

venire successivamente al voto dato o all'opinione espressa dal parlamentare. Quindi, anche sotto questo profilo, l'ipotesi non è accoglibile, perché sicuramente non sarebbe annoverabile tra gli atti tipici (le proposte di legge, gli emendamenti, gli interventi in Assemblea o in altre sedi parlamentari), fermo restando che il fatto di reato eventualmente commesso in concorso successivamente al voto dato e all'opinione espressa dal parlamentare è già suscettibile di valutazione penale sotto la fattispecie che il caso stesso riguarderà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, anche con questo emendamento siamo completamente fuori dalla portata dell'articolo 68 della Costituzione...

LUIGI SARACENI. Ah sì? Ed allora com'è che l'avete applicato a Cirino Pomicino?

VALENTINO MANZONI. Capisco la preoccupazione dell'onorevole Saraceni, che probabilmente, nel presentare l'emendamento, ha tenuto presente quanto è accaduto in passato per le vecchie autorizzazioni a procedere, quando si faceva strame e si abusava dell'istituto, dato che, con il pretesto e sotto la specie del *fumus persecutionis*, venivano assolti deputati che avevano commesso il reato di emissione di assegni a vuoto, che con la politica non ha niente a che fare.

L'articolo 68 della Costituzione riguarda però i reati di opinione, quelli che si commettono attraverso la manifestazione e l'espressione di un pensiero: mai e poi mai il peculato, la malversazione, la concussione e la corruzione potranno commettersi e realizzarsi attraverso la manifestazione di un pensiero. Basta guardare le modalità di esecuzione dei reati per stabilire che fattispecie quali la malversazione, il peculato e la corruzione implicano un'attività materiale che niente ha a che fare con la manifestazione del

pensiero. L'emendamento, quindi, è al di fuori della portata e dell'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. Per tali ragioni esprimerò su di esso un voto contrario.

LUIGI SARACENI. Lo avete detto voi che è così!

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, per ragioni diverse, ma che spero possano seguire la linea proposta dall'onorevole Saraceni, vorrei permettermi di insistere sulla richiesta di ritiro dell'emendamento in discussione. Capisco anche le ragioni, tutte particolari, che lo hanno ispirato e che lo stesso onorevole Saraceni definisce di carattere tuzioristico. La ragione espressa fa riferimento ad un tipo di giurisprudenza della Giunta per il regolamento; si tratta più di una preoccupazione che di una esigenza normativa — anche questo è stato sottolineato dall'onorevole Saraceni — ma a me pare che un emendamento di tale tipo contenga gli stessi equivoci che sono alla base di emendamenti dettati dalle migliori intenzioni di definire l'articolo 1 del provvedimento, già respinti in precedenza. Si cercava, infatti, respingendoli, di fornire indicazioni che invadono il campo del codice penale; si voleva scrivere una serie di categorie e reati nell'ambito dei quali la Camera non può entrare, perché si rischierebbe di sbagliare per eccesso o per difetto.

La valutazione dell'insindacabilità consta di due fasi: una viene costruita nella legge ed è demandata al giudice al momento della richiesta e allo stesso parlamentare che, nel nostro testo, è titolare della possibilità di fare la richiesta alla Camera di appartenenza; la seconda consiste nella valutazione della Camera stessa. Inseriscono regole del tipo di quelle che preoccupano l'onorevole Sara-

ceni, si definiscono criteri direttivi inerenti al momento della decisione sulla sindacabilità.

Mi permetto di ritenere che emendamenti di tale tipo fossero vicini a questa possibilità; è ovvio che non potrà esservi mai un'insindacabilità della corruzione, della concussione, della malversazione, dell'omicidio o della violenza carnale. Dobbiamo tener conto, quindi, soprattutto della direzione data da una legge di questo tipo: quella dei reati d'opinione (alcuni emendamenti successivi colgono tale aspetto) o dei reati contro l'onore. Il momento di valutazione non si può fissare in una legge attraverso la definizione di categorie; vi sarà un'altra occasione, precisamente il momento in cui si affronterà la decisione che opportunamente l'onorevole Saraceni evocava — e che in un certo senso ha provocato — per verificare che non esiste alcun collegamento con l'esercizio della funzione parlamentare codificata con l'approvazione dell'emendamento 1.90, che forse meritava una lettura più attenta da parte dei colleghi parlamentari.

Se i chiarimenti che ho fornito possono essere ritenuti soddisfacenti, mi permetterei di insistere sull'invito al ritiro dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 1.82, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	326
<i>Votanti</i>	285
<i>Astenuti</i>	41
<i>Maggioranza</i>	143
<i>Hanno votato sì</i>	11
<i>Hanno votato no</i> .	274).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saraceni 1.83.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Abbate. Ne ha facoltà.

MICHELE ABBATE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in discussione muove da un'esigenza difficilmente non condivisibile, cioè quella dell'equivalenza delle condotte e, quindi, degli effetti sotto il profilo dell'insindacabilità e tenta di porci al riparo dal rischio concreto che la cosiddetta insindacabilità esterna abbia un'ampiezza diversa e maggiore rispetto ai casi di insindacabilità cosiddetta interna.

Si tratta di ciò che i regolamenti delle Camere vietano, o comunque non consentono, e che un minimo di *bon ton* sconsiglia di permettere all'esterno. Negli atti parlamentari tipici non sarebbero consentite espressioni che, invece, sotto il profilo del legame funzionale all'attività parlamentare, sarebbero permesse fuori dalle Camere. Il richiamo, quindi, al regolamento come momento di verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla franchigia dell'articolo 68 della Costituzione mi sembra debba essere applicato anche per i casi d'insindacabilità esterna.

La seconda parte dell'emendamento mi sembra meno condivisibile, perché, mentre la prima tenta di porci al riparo da un rischio, la seconda lo introduce: mi riferisco al rischio di vanificare sostanzialmente il contenuto dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione nei confronti degli atti tipici del parlamentare.

Chiedo, pertanto, la votazione per parti separate dell'emendamento ed esprimo il mio apprezzamento per la prima parte e il mio dissenso per la seconda.

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, la pregherei di indicarmi le due parti a cui lei fa riferimento.

MICHELE ABBATE. Signor Presidente, la prima parte è la seguente: « Le disposizioni della seconda parte del comma 1 non si applicano alle espressioni censurabili ai sensi dei regolamenti delle Camere

o che comunque non sono pubblicabili in atti parlamentari». La seconda parte riguarderebbe, invece, gli atti di divulgazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi associo sia al merito, sia alla richiesta dell'onorevole Abbate.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. Signor Presidente, condivido nella sostanza quanto ha sostenuto il collega Abbate, ma dal punto di vista formale segnalo che non esiste più una seconda parte del comma 1.

PRESIDENTE. Onorevole Cananzi, se non ho capito male, la sua osservazione, per la quale la ringrazio, è che la seconda parte sarebbe priva di autonomia. È questo che intende dire?

MARCO BOATO. No, non c'è una seconda parte: il comma 1 è un unico periodo.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non urli in questo modo. Chieda la parola e poi potrà spiegare.

L'emendamento in discussione prevede che, dopo il comma 1, ne sia aggiunto un altro.

RAFFAELE CANANZI. Sì, signor Presidente, e il comma che si intende introdurre fa riferimento alle disposizioni della seconda parte del comma 1, che ora non c'è più.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema di coordinamento che affronteremo dopo.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, credo che il problema si possa risolvere facilmente se riformulo l'emendamento nel senso di lasciar cadere la seconda parte.

PRESIDENTE. L'onorevole Cananzi diceva un'altra cosa, però lei, onorevole Saraceni, è dunque disposto a riformularlo nel senso di ritirare la seconda parte dell'emendamento, che inizia dalle parole: « né agli atti »?

LUIGI SARACENI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Il resto è un problema che verrà affrontato in sede di coordinamento.

Il parere delle Commissioni rimane contrario?

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. Sì, signor Presidente, il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, siamo in presenza comunque di atti parlamentari. Il fatto che la Presidenza possa ritenerli non pubblicabili, magari per qualche locuzione assolutamente volgare o per considerazioni più di opportunità che di legittimità, non può ledere la libertà del parlamentare due volte: una prima volta, secondo l'emendamento Saraceni 1.83, la libertà del parlamentare verrebbe lesa per il fatto che la Presidenza non ritiene di far pubblicare quell'atto di sindacato ispettivo nell'*allegato B*; una seconda volta la libertà di quel parlamentare verrebbe annientata dal fatto che, per la semplice circostanza rappresentata dalla valutazione della Presidenza che ha ritenuto non pubblicabile un determinato atto, l'opinione del parlamentare non sarebbe coperta da insindacabilità. Tutto questo

mi sembra in contrasto con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, che ha modificato l'articolo 68 della Costituzione e ha riaffermato un caposaldo, che cioè le opinioni dei parlamentari sono insindacabili. Mi pare un modo molto tortuoso per infrenare la libertà dei parlamentari e per svuotare di contenuto la disposizione dell'articolo 68.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Mi permetto di far osservare ai colleghi che, se l'emendamento Saraceni 1.83 fosse approvato, stravolgeremmo completamente il sistema, giacché l'insindacabilità sarebbe rimessa ad una valutazione discrezionale, non sindacabile del Presidente della Camera. Questi è colui il quale stabilisce se le espressioni siano pubblicabili in atti parlamentari o se siano censurabili: significa stravolgere il sistema.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Sono sorpreso dall'errata interpretazione fatta dal di solito attentissimo collega Anedda. Il mio emendamento prevede un'ipotesi diversa, qualcosa che il buonsenso di tutti dovrebbe consigliare di accogliere. Infatti prevede che il parlamentare non possa avere una libertà di espressione, ivi compresa quella diffamatoria, di insulto, eccetera, fuori dall'aula più di quanto non l'abbia all'interno del Parlamento. Chiedo a tutti i colleghi, compresi i relatori, di spiegarmi per quale ragione si voti contro questo principio di elementare buon senso. Il parlamentare ha, fuori dall'attività tipica del Parlamento, la stessa libertà che ha al suo interno. Non si vede per quale motivo dovrebbe poter dire, fuori dalle sedi parlamentari, ciò che non può dire in un atto di sindacato ispettivo. È una previsione che giudico incomprensibile.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle una precisazione, onorevole Saraceni, per dare chiarezza alla discussione. La formulazione dell'emendamento rende non facilmente comprensibili « le disposizioni della seconda parte del comma 1 ». Poiché ha avuto la cortesia di riformulare il testo, per rendere più chiara la votazione, la prego di riformulare le prime due righe, in modo che i colleghi possano intervenire su una formulazione certa.

LUIGI SARACENI. Poiché nel gergo tecnico si parla senza problemi di prima e seconda parte del comma, nel comma 1 dell'articolo 1 vi sono due parti nettamente distinguibili: l'attività tipica (con annessa elencazione) e l'attività cosiddetta...

PRESIDENTE. Definire la « seconda parte » è difficile, perché non vi sono punti né capoversi né altri segni di interpunzione che consentano una facile divisione in parti separate.

LUIGI SARACENI. Possiamo riformularlo interamente. Possiamo dire...

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « le disposizioni del comma 1 », punto e basta.

LUIGI SARACENI. No, signor Presidente, perché per la prima parte del comma 1 non si pongono problemi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, vorrei fornire un chiarimento, come sollecitato dal collega proponente l'emendamento in discussione.

L'emendamento Saraceni 1.83 escluderebbe dall'applicazione della norma dell'articolo 68 della Costituzione le attività materializzatesi in concetti non riprodotti negli atti delle Camere; ovvero, si tratta di atti giuridicamente inesistenti, perché l'at-

tività svolta nelle Camere in tanto esiste in quanto venga documentata dagli atti menzionati nell'emendamento.

Qual è la ragione dell'impossibilità di condividere l'emendamento in discussione? L'assenza della lesività penale. Questi atti, in quanto non inseriti nei documenti parlamentari, non hanno potenzialità lesiva. È questa la ragione — mi permetto di dire — elementare che ci spinge a rifiutare l'emendamento in questione.

Voglio concludere, aggiungendo alla finezza giuridica del proponente la seguente osservazione: parlare di attività professionale del parlamentare è erroneo, in quanto è una attività istituzionale e, secondo il lessico giuridico in materia, è qualcosa di diverso. L'emendamento Saraceni 1.83 è, quindi, un emendamento sbagliato; un emendamento poco attento persino agli elementari requisiti della correttezza del linguaggio giuridico.

LUIGI SARACENI. La prossima volta verrò a lezione da lei, onorevole Mancuso!

PRESIDENTE. Credo che il collega Saraceni facesse riferimento ad altra attività.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento Saraceni 1.83. Ritengo, infatti, che si insista a non capire bene la natura giuridica delle garanzie e delle prerogative parlamentari.

Poco fa ho sentito parlare di libertà del parlamentare, quando invece la prerogativa viene affidata soltanto al Parlamento ed il parlamentare è semplicemente uno strumento della autonomia dell'istituzione.

A prescindere dal fatto che una cosa è la censurabilità ed un'altra è l'assoggettamento ad azione penale e a sanzione penale e a prescindere dalla considerazione svolta a proposito del mero arbitrio (o discrezionalità) affidato al Presidente della Camera nel verificare la sindacabilità interna delle espressioni censurabili ai

sensi dei regolamenti parlamentari, voglio sottolineare che non si tratta di libertà del parlamentare, bensì di autonomia e di prerogative del Parlamento in quanto tale.

Questo concetto è stato sottolineato anche dalla Corte costituzionale, che si è occupata della questione: soltanto la Camera può disporre dell'applicazione della prerogativa, perché è prevista in suo favore per lo svolgimento regolare e libero della sua funzione, nell'interesse dell'ordinamento e, soltanto strumentalmente, a favore di coloro che sono investiti dell'esercizio di quella funzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 1.83, nel testo riformulato, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	323
<i>Votanti</i>	315
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	68
<i>Hanno votato no</i> .	247).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.65, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	327
<i>Votanti</i>	320
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i>	25
<i>Hanno votato no</i> .	295).

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Ritiro il mio emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 1.84, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	318
<i>Votanti</i>	315
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	25
<i>Hanno votato no</i> .	290).

PRESIDENTE. Alcuni colleghi hanno chiesto come sarà organizzata la mattinata di lavoro.

Proseguiremo con la discussione delle proposte di legge fino alle 12,30, dopodiché alcuni deputati hanno chiesto la parola su una questione non prevista nell'ordine del giorno.

Successivamente la seduta verrà sospesa e riprenderà alle ore 13, con un ricordo dell'onorevole Tatarella.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 1.86, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	320
<i>Votanti</i>	318
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	160
<i>Hanno votato sì</i>	18
<i>Hanno votato no</i> .	300).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.66, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	314
<i>Votanti</i>	307
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	154
<i>Hanno votato sì</i>	21
<i>Hanno votato no</i>	286
<i>Sono in missione 28 deputati).</i>	

Passiamo alla votazione dell'emendamento Saraceni 1.85.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che non si possa attribuire al parlamentare, anche se fosse considerato un cittadino di prima classe o di classe addirittura superiore, il potere assolutamente discrezionale, potestativo, di bloccare qualunque tipo di processo per qualsiasi tipo di imputazione, che riguardi anche un suo debito, perché questa normativa si riferisce a qualsiasi tipo di procedimento.

Se la norma dovesse passare così come è stata redatta dalle Commissioni senza un minimo di limitazione, il parlamentare potrebbe bloccare un procedimento anche per il reato di omicidio colposo; infatti, è sufficiente proporre l'eccezione per sospendere automaticamente il procedimento, per quanto esso sia manifestamente estraneo a quanto previsto dall'articolo 68, e per trasmettere gli atti alla Camera. Reputo ciò intollerabile. Per reati non di opinione ma di altro tipo è successo, secondo quanto mi riferiva un collega, che un parlamentare abbia eccepito l'applicazione dell'articolo 68 in sede di opposizione al precetto. Ebbene, con questa normativa l'opposizione al precetto si deve automaticamente

sospendere e gli atti devono essere trasmessi alla Camera. È quanto stiamo costruendo ed è qualcosa che ci espone addirittura al ridicolo. Il mio emendamento 1.85 tenta almeno di evitare il ridicolo a cui si espone questa normativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 1.85, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	304
<i>Votanti</i>	300
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	151
<i>Hanno votato sì</i>	25
<i>Hanno votato no</i>	275

Sono in missione 28 deputati).

Sono così preclusi gli emendamenti Saraceni 1.87 e Bonito 1.24.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bielli 1.36, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	310
<i>Votanti</i>	304
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì</i>	25
<i>Hanno votato no</i>	279

Sono in missione 28 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.67, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	313
<i>Votanti</i>	306
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	154
<i>Hanno votato sì</i>	21
<i>Hanno votato no</i>	285

Sono in missione 28 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 1.68, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	304
<i>Votanti</i>	300
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	151
<i>Hanno votato sì</i>	16
<i>Hanno votato no</i>	284

Sono in missione 28 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.26, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	311
<i>Votanti</i>	306
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	154
<i>Hanno votato sì</i>	17
<i>Hanno votato no</i>	289

Sono in missione 28 deputati).

ALESSANDRA MUSSOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un attimo, onorevole Mussolini; se si attiene al tema in discussione, naturalmente.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Orlando 1.76 e Meloni 1.88.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussolini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su questo emendamento. Noi stiamo discutendo sull'insindacabilità concernente i deputati e non si discute — e questo è molto grave — sulla sindacabilità di alcune sentenze della Cassazione, che riguardano...

PRESIDENTE. Onorevole Mussolini, mi scusi, non posso darle la parola e lei lo sa benissimo. Le tolgo la parola.

Francamente questo è un « trucchetto » non conveniente alla sua dignità di parlamentare perché c'è un'intesa fra lei, altri colleghi ed il Presidente della Camera che di questo tema si sarebbe parlato alle 12,30 e lei lo sa benissimo. Non si fa così.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Orlando 1.72 e Meloni 1.88, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	313
<i>Votanti</i>	308
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	155
<i>Hanno votato sì</i>	15
<i>Hanno votato no</i>	293
<i>Sono in missione 28 deputati).</i>	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.27, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	332
<i>Votanti</i>	324
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	173
<i>Hanno votato no</i> .	151).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 1.16, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	325
<i>Votanti</i>	321
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i>	303
<i>Hanno votato no</i> ..	18).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.28.

FRANCESCO BONITO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Orlando 1.73, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	329
<i>Votanti</i>	325
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	27
<i>Hanno votato no</i> .	298).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	324
<i>Votanti</i>	189
<i>Astenuti</i>	135
<i>Maggioranza</i>	95
<i>Hanno votato sì</i>	176
<i>Hanno votato no ..</i>	13).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 2939)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo unificato delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 2939 sezione 1)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni su tale emendamento.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore per la II Commissione*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti tranne che sull'emendamento Boato 2.9 sul quale è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Orlando 2.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	305
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì</i>	12
<i>Hanno votato no</i>	293

Sono in missione 28 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Orlando 2.22, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	306
<i>Maggioranza</i>	154
<i>Hanno votato sì</i>	10
<i>Hanno votato no</i>	296

Sono in missione 28 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.4.

FRANCESCO BONITO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Veltri 2.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	302
<i>Votanti</i>	299
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	150
<i>Hanno votato sì</i>	9
<i>Hanno votato no</i>	290

Sono in missione 28 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei chiedere al Comitato dei nove ed ai relatori una nuova valutazione sull'emendamento che stiamo esaminando.

Non è che esso sia estremamente importante visto che, come ho ricordato prima, se non verrà accolto verrà posta una questione di legittimità costituzionale in base all'articolo 68 della Costituzione, in tempi molto brevi, subito dopo l'approvazione definitiva del provvedimento. Voglio ricordare che con il comma 1 dell'articolo 2 si dilata in maniera evidente la tipizzazione offerta dall'articolo 68 della Costituzione. Cercherò di spiegarvi. L'articolo 68 della Costituzione, secondo comma, indica una serie di attività processuali in relazione alle quali occorre richiedere l'autorizzazione a procedere alle Camere. Evidentemente non se ne possono aggiungere altre: questo è il senso del mio emendamento.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul termine « corrispondenza »: non so se sia possibile ricomprendere in esso anche la corrispondenza bancaria. Ricordo che sono in corso inchieste di grande importanza di cui si è occupata anche questa Camera. Vorrei chiedere in che modo potrà svilupparsi un'efficace ed efficiente azione di indagine preliminare se non si avrà la possibilità di esaminare, anche in relazione a crimini molto gravi — mi riferisco in particolare ai casi di corruzione —, i tabulati bancari ed i documenti bancari che qualcuno vorrebbe trasformare da documenti a corrispondenza bancaria.

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. La questione è stata affrontata più volte sia in Commissione sia nel Comitato dei nove.

Per quanto riguarda la specificazione « corrispondenza bancaria », essa attiene al testo costituzionale che fa riferimento alla corrispondenza. Il pericolo paventato dall'onorevole Bonito non esiste, perché se per le indagini vi è la necessità di ricorrere, diciamo così, al sequestro dei contratti bancari, degli atti, delle transazioni bancarie, vi è da dire allora che questi ultimi non sono « coperti » dall'attuale formulazione dell'articolo 2.

La corrispondenza è la comunicazione che intercorre tra due soggetti, che possono essere persone fisiche o enti, comprese anche le banche. La specificazione ha questa ragione d'essere.

Per quanto riguarda la presunta illegittimità costituzionale, in quanto il testo farebbe riferimento alle misure di sicurezza e di prevenzione, vorrei dire che quello in tema di libertà è un dibattito che affligge tutta la storia e la dottrina. Vi è chi, come noi, ritiene che la libertà sia un bene indivisibile e che ogni qualvolta essa sia limitata o lesa in uno dei suoi aspetti (locomozione, espressione, relazione) allora la libertà, intesa come bene primario, inviolabile ed assoluto, viene meno.

Vi è chi, come l'onorevole Bonito, ritiene che la privazione della libertà consista nell'« incatenamento » attraverso l'arresto. Sarà la Corte costituzionale a dire se questo concetto di libertà, che qui noi abbiamo voluto introdurre come bene indivisibile, non parcellizzabile e che è leso nella sua essenza e nel suo contenuto unitario ogni qualvolta questa libertà viene limitata anche in un solo dei suoi aspetti, rientri nell'articolo 68 della Costituzione, oppure se ad esso ci si possa riferire soltanto per l'arresto. Non credo tuttavia che si possano diffondere degli allarmi dicendo che, se la Camera vota questo testo, ci sarà subito dopo una pronuncia di incostituzionalità. Penso invece che nel nostro paese potrà continuare un civilissimo dibattito, che mi auguro si concluderà con la scelta di definire la libertà un valore assoluto e indivisibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia, al quale ricordo che al suo gruppo restano nove minuti di tempo. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Condivido la seconda parte delle riflessioni e delle osservazioni fatte dall'onorevole Soda. Tuttavia vorrei chiedere al relatore di spiegarmi per quale motivo, nel momento in cui si dice che è vietato il sequestro della corrispondenza, vi sarebbe la necessità di specificare che tale corrispondenza è « ordinaria e bancaria ». In base all'interpretazione data dal relatore ciò sarebbe già insito nel termine « corrispondenza ». Vorrei un chiarimento al riguardo prima di poter decidere se esprimere un voto contrario o favorevole.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Ma è già intervenuto!

PRESIDENTE. È il presentatore dell'emendamento e vuole rispondere!

ELIO VITO. E allora parla due volte?

FRANCESCO BONITO. Il ragionamento fatto dal collega Soda ha una indiscutibile dignità culturale, che apprezzo molto anche se non lo condivido appieno. Ciò premesso, però, vorrei allora rivolgergli un quesito: per quale motivo nel primo comma dell'articolo 2 si parla di « ogni altro provvedimento limitativo della libertà personale » quando invece il testo dell'articolo 68 della Costituzione usa il termine « privare », ossia fa riferimento alla privazione della libertà personale?

A mio avviso, ci troviamo dinnanzi a due concetti distinti e assai diversi tra loro. Il primo è inserito nella Costituzione, il secondo in una norma ordinaria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Anch'io condivido l'inno alla libertà fatto dal collega Soda; mi permetto tuttavia di rilevarne l'assoluta non pertinenza al caso in oggetto.

Come ha fatto poc'anzi il collega Pisapia, anch'io vorrei conoscere il motivo di quella specificazione; perché parlare di corrispondenza bancaria e non, ad esempio, di corrispondenza turistica? Non capisco proprio la ragione di questa specificazione. Mi dovete consentire di dire che in questo caso il sospetto è d'obbligo. Non sono un « dietrologo », anzi a volte mi indigna la dietrologia con la quale si fa della demagogia giustizialista, ma in questo caso non riesco proprio a comprendere la ragione della specificazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 290

Votanti 277

Astenuti 13

Maggioranza 139

Hanno votato sì 38

Hanno votato no 239

Sono in missione 28 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 2.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti	292
Votanti	277
Astenuti	15
Maggioranza	139
Hanno votato sì	9
Hanno votato no	268
Sono in missione 28 deputati).	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dalla Chiesa 2.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Colleghi, vi prego di chiamare alcuni deputati che sono fuori dell'aula perché non sanno che siamo al limite del numero legale (*Commenti*). Sì, è un segnale di parità: è la *par condicio*.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	295
Votanti	286
Astenuti	9
Maggioranza	144
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	269
Sono in missione 28 deputati).	

L'emendamento Dalla Chiesa 2.13 è precluso dalla votazione del precedente emendamento Dalla Chiesa 2.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Dalla Chiesa 2.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale e chiedendo ai colleghi di prestare la massima attenzione a questo emendamento. Sugli altri emendamenti da me presentati non sono intervenuto, ma ritengo che questo qualifichi la legge.

Si è chiesto come mai sia stata inserita la locuzione « corrispondenza bancaria ». Credo di poter dare una spiegazione ed invito i colleghi ad assumersi la respon-

sabilità di licenziare, nella formula prevista da questa legge, il riferimento alla corrispondenza bancaria.

Il problema è stato sollevato nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, quando abbiamo trattato il caso Previti. In quella circostanza si è sostenuto che la documentazione che riguardava i movimenti bancari presentata alla Giunta dalla magistratura fosse, in effetti, una documentazione che rappresentava « corrispondenza bancaria » perché vi erano annotati, ovviamente, a favore dell'interessato i movimenti bancari che lo riguardavano. Con questo artificio si rischia di tornare indietro: dopo aver negato la possibilità di richiedere l'autorizzazione a procedere, chiediamo ai magistrati un'autorizzazione ad indagare nei confronti di un parlamentare sugli elementi documentali che necessariamente e tradizionalmente si riconducono al tipo di reati per i quali più facilmente egli viene indagato. Essi presuppongono che le tracce siano appunto i movimenti bancari.

Pertanto, se questo Parlamento e i titolari del potere pubblico chiedono da tanto tempo l'abolizione del segreto bancario, noi parlamentari, tornando indietro rispetto ad una legge di modifica dell'articolo 68 della Costituzione già approvata, ci assumiamo la responsabilità di dire al paese che non vogliamo che si indaghi sui nostri movimenti bancari (*Applausi dei deputati del gruppo misto « L'Italia dei valori » e di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

Vi chiedo se, in queste condizioni di credibilità del Parlamento, possiamo far passare attraverso questo artificio con tanta tranquillità e con tanta sicumera, come è stato oggi dimostrato, un aggiustamento della legge prevista dalla Costituzione. Perché non si dice « corrispondenza assicurativa » o « corrispondenza istituzionale » ma si parla di « corrispondenza bancaria »? Se in quella circostanza, dal momento che ci si trovava ad affrontare il caso delicato di un nostro collega che, per diverse ragioni condivisibili o meno (comunque tutte giustificabili), si voleva sottrarre all'arresto, credo che

nel momento in cui non dobbiamo affrontare alcun caso concreto ma semplicemente ragionare sui principi, dovremmo avere l'animo più sgombro e il cervello più dedito al bene delle istituzioni. Dovremmo attenerci strettamente al principio che sui movimenti bancari di un parlamentare si possa indagare con le stesse modalità e con le stesse procedure che valgono per qualsiasi cittadino (*Applausi dei deputati dei gruppi misto « L'Italia dei valori », dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiararmi d'accordo con l'onorevole Dalla Chiesa.

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi permetto di ribadire la richiesta ai relatori di chiarire i motivi per cui sono stati specificati i termini « ordinaria e bancaria ». Esistono infatti due interpretazioni: quella del relatore, che mi convince, e quella dell'onorevole Dalla Chiesa, riferita a quanto già accaduto in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, in base alla quale la specificazione non può trovarmi d'accordo.

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, la ragione della specificazione è nata dal fatto che qualche magistrato ha inteso sequestrare, senza autorizzazione e senza necessità di verificare l'applicabilità dell'ar-

ticolo 68 della Costituzione, la corrispondenza. La corrispondenza è una comunicazione...

NANDO DALLA CHIESA. Tutta la corrispondenza !

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. Mi dispiace, onorevole Dalla Chiesa, lei cavalca una battaglia demagogica fuori della nostra realtà.

ELIO VELTRI. Non è demagogica, è una battaglia di moralità pubblica.

NANDO DALLA CHIESA. State distruggendo il Parlamento !

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevole Soda, si rivolga al Presidente.

ANTONIO SODA, *Relatore per la I Commissione*. Di fronte a chi vuole sequestrare, contro la Costituzione, una comunicazione (nella fattispecie una corrispondenza), abbiamo introdotto tale specificazione. Essa non pregiudica alcuna indagine, perché tutti i conti correnti, le voci di accensioni di crediti, di contratti e di transazioni bancarie restano liberi e sequestrabili.

Allora, se siamo d'accordo sul fatto che non si può sequestrare la corrispondenza ma si possono sequestrare gli atti e le transazioni bancarie, in qualità di relatore esprimo parere favorevole. A nessuno venga in mente, però, di sequestrare la corrispondenza, che è cosa diversa dall'atto che serve alle indagini. Così, onorevole Dalla Chiesa, lei la finisce di fare questa battaglia demagogica, lo ribadisco, perché bisogna capire quel che si vuol fare (*Commenti del deputato Dalla Chiesa*).

Nessuno ha mai voluto impedire ai magistrati di accertare i conti correnti dei deputati; si vuole impedire ad essi di impadronirsi della corrispondenza, come è scritto nella Costituzione.

Ad ogni modo, proprio per evitare ogni equivoco, esprimo parere favorevole sull'emendamento repressivo della specifi-